

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4359

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IULIANO e BESSO CORDERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1999

—————

Norme in materia di consulenze tecniche

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore delle consulenze tecniche di cui si avvalgono i giudici nell'amministrazione della giustizia appare per più versi normativamente inadeguato rispetto alle realtà economiche e alla complessità di molte delle cause pendenti in giudizio.

In particolare, con riguardo alle consulenze medico-chirurgiche, appare urgente porre mano a modifiche incisive che impediscano il protrarsi di prassi che a lungo andare rischiano di creare sperequazioni e danni non irrilevanti all'amministrazione della giustizia.

Ci si riferisce, in special modo, alla facoltà riconosciuta al giudice di nominare per la consulenza medico-chirurgica un mero laureato, senza alcun riguardo alle eventuali specializzazioni richieste dalla materia oggetto dell'indagine.

Ne deriva un quadro che appare, per più versi, quasi finalizzato a scopi assistenziali, soprattutto per le cause di non rilevante entità economica, nelle quali non di rado viene nominato come consulente un neolaureato specializzando in un campo del tutto diverso da quello su cui dovrà vertere la indagine: non pare, questo, un modo saggio di arginare la crescente disoccupazione che caratterizza la classe medica.

Appaiono, quindi, opportune ed urgenti riforme legislative volte a garantire una maggiore dignità professionale all'attività del consulente d'ufficio, il quale, come ausiliario del giudice, deve avere la sua stessa credibilità; del resto, lo stesso attuale codice di procedura civile, sia pure in misura largamente insufficiente, appare consapevole della delicatezza del compito affidato al consulente, laddove all'articolo 63, secondo comma, afferma che «il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati

dall'articolo 51», vale a dire per gli stessi fatti che, in virtù dell'articolo 52 del medesimo codice, legittimano la riconsunzione del giudice.

In particolare, nel settore medico-chirurgico appare necessario riaffermare la centralità della professionalità assicurata dal medico-legale, il quale per la sua specifica formazione professionale rappresenta, in linea di principio, il primo referente del giudice.

In ogni caso, una riforma siffatta deve tendere a conciliare interessi ed esigenze istituzionali variamente contrapposti, e va inserita nell'ambito di un testo normativo organico, quale è il codice di procedura civile, senza stravolgerne i principi e le direttive di fondo.

A tal ultimo proposito, non deve dimenticarsi che il processo civile è un processo di parti, vale a dire deputato a realizzare istanze di diritto privato e che, coerentemente, è imperniato sul principio dispositivo così come codificato in particolare dagli articoli 112 e 115 del codice di procedura civile; conseguentemente, le parti del processo devono rimanere del tutto libere da imposizioni che non siano assolutamente necessarie, in sede di scelta del consulente di cui intendono avvalersi: è, quindi, evidente, che eventuali restrizioni possono riguardare, esclusivamente, i consulenti nominati dal giudice e non, certo, quelli scelti dalle parti processuali: una opzione diversa, del resto, correrebbe un concreto rischio di incostituzionalità, comportando un'arbitraria limitazione del diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Per garantire l'imparzialità e la credibilità del consulente d'ufficio, si è ritenuto opportuno sancire per costui il divieto di assumere incarichi come consulente di parte

nell'ambito del Tribunale presso il cui albo risulta iscritto; in tal senso, si è integrata la disposizione di cui all'articolo 63, del codice di procedura civile e quella di cui all'articolo 64 medesimo codice, prevedendo come sanzione alla inosservanza del divieto la cancellazione dall'albo (articoli 4 e 5).

È sembrato, poi, opportuno porre a carico del consulente l'obbligo espresso di eseguire personalmente le indagini commessegli dal giudice, così integrando la disposizione di cui all'articolo 62 del codice di procedura civile, applicandosi, in caso di inosservanza, le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale obbligo non appare pleonastico, non solo perché accompagnato da una precisa sanzione amministrativa, ma anche perché tende ad arginare il fenomeno, tutt'altro che infrequente del consulente d'ufficio che, in concreto, e nonostante la possibile rilevanza penale di una tale opzione, delega le indagini a collaboratori, limitandosi, poi, a sottoscrivere la relazione, ratificando, quindi, *ex post* accertamenti non avvenuti alla sua presenza e sotto il suo controllo.

Tanto più questo rischio va scongiurato ove si miri ad introdurre un'ulteriore fondamentale modifica all'attuale legislazione, prevedendo l'obbligo del giudice di effettuare la nomina del consulente, nell'ambito della categoria medico-chirurgica, solo tra medici legali oppure tra medici specializzati nella disciplina oggetto dell'indagine (articolo 1).

La specializzazione in medicina legale diviene così la categoria generale di riferimento del giudice, alla quale egli potrà e dovrà ricorrere ogni qual volta sia necessaria una consulenza medico-legale, mentre i medici privi della relativa specializzazione potranno essere scelti solo quando il caso in esame, per sua natura e speciale complessità, faccia apparire opportuno indagini da affidarsi a medici in possesso di competenza specifica in un dato ramo.

Andare oltre queste previsioni normative non appare equilibrato, e ciò sia detto con

specifico riguardo alla proposta con cui si vorrebbe consentire solo al medico legale di essere nominato consulente di ufficio, monopolizzando, quindi, gli incarichi.

In primo luogo, la mole di consulenze medico-legali giornalmente richieste nell'ambito del processo civile potrebbe risultare sproporzionata rispetto al ristretto numero degli specializzati in medicina legale.

In secondo luogo, non si vede perché e come si possa impedire al magistrato, qualora lo ritenga, e sotto la sua responsabilità, di rivolgersi allo specialista della disciplina oggetto dell'indagine, essendo comunque il giudice l'unico soggetto in grado di fare tutte le valutazioni e le scelte che più ritiene idonee per la risoluzione della fattispecie concreta devoluta alla sua giurisdizione.

In terzo luogo, proprio per quanto appena detto, non sarebbe da escludere una reazione di rigetto da parte dei giudici civili, il che vanificherebbe del tutto la riforma, quando, poi, proprio da parte della magistratura si avverte la necessità di regolamentare il settore delle consulenze, senza, però, pregiudicare le esigenze di giustizia che possono raggiungersi solo lasciando al giudice l'inevitabile apprezzamento discrezionale delle opzioni rese necessarie dal caso concreto.

Un'alternativa potrebbe essere quella di dare al giudice la facoltà di nominare insieme con il medico legale uno specialista; un'opzione siffatta, tuttavia, lascerebbe impregiudicata la osservazione circa l'esiguo numero degli specializzati in medicina legale; ma, soprattutto, andrebbe contro una direttiva di fondo del processo civile che vede come eccezionale la nomina di più consulenti, come chiaramente si evince dall'articolo 191, comma 2, del codice di procedura civile, secondo cui «possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità»: si è già detto che una riforma seria e responsabile deve tenere in debito conto il fatto che le modifiche pro-

poste si inseriscono in un testo normativo la cui organicità, per evidenti ragioni di certezza giuridica, deve essere assolutamente salvaguardata.

L'articolo 7 del disegno di legge, poi, chiarisce che l'opzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da parte del dirigente sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, non è incompatibile con l'espletamento di consulenze di ufficio.

Infine, è di estrema rilevanza la problematica relativa alla disciplina da prevedere per coloro i quali da tempo ricevono incarichi di consulenze d'ufficio di tipo medico legale, pur non essendo specializzati nella

relativa disciplina. Una riforma responsabile non può non considerare che anni di pratica e di attività lodevolmente svolta non possono essere ignorati, e ciò anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Si è, quindi, previsto che chi è iscritto all'albo, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, può continuare a ricevere consulenze d'ufficio. È evidente che, dal punto di vista normativo, la iscrizione all'albo costituisce l'unico elemento di valutazione, non potendosi subordinare la facoltà di nomina all'accertamento di se, quante e quali consulenze il medico abbia fino a quel momento svolti; sarà il giudice, d'altra parte, che in concreto di ciò dovrà tener conto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Consulenza medico-chirurgica)

1. Nell'ambito della categoria medico-chirurgica dell'albo dei consulenti tecnici di cui al numero 1. del terzo comma dell'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la nomina dei suddetti consulenti è fatta, a pena di nullità, tra i medici legali e tra i medici specializzati nella disciplina oggetto dell'indagine.

Art. 2.

(Attività del consulente)

1. L'articolo 62 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - *(Attività del consulente)*. - Il consulente compie personalmente, a pena delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del presente codice, le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 424 e 445».

Art. 3.

*(Rubrica dell'articolo 63
del codice di procedura civile)*

1. La rubrica dell'articolo 63 del codice di procedura civile è così modificata:

«*Obbligo di assumere l'incarico, ricusazione del consulente, incompatibilità*».

Art. 4.

(Incompatibilità del consulente)

1. All'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il consulente iscritto in un albo non può svolgere funzioni di consulente di parte nell'ambito del Tribunale nel cui albo è iscritto».

Art. 5.

(Responsabilità del consulente)

1. All'articolo 64 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al consulente che non ha rispettato il divieto di cui all'articolo 63, quarto comma, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 20, numero 3, delle disposizioni di attuazione del presente codice».

Art. 6.

(Iscrizione nell'albo)

1. Il primo comma dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 69, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Art. 7.

(Iscrizione nell'albo dei dirigenti del ruolo sanitario)

1. L'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario dipendenti del Servizio sanitario

nazionale, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non comporta incompatibilità rispetto all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 8.

(Disposizione transitoria)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, possono svolgere attività medico-legale tutti i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nella categoria medico-chirurgica dell'albo dei consulenti tecnici di cui al numero 1. del terzo comma dell'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

